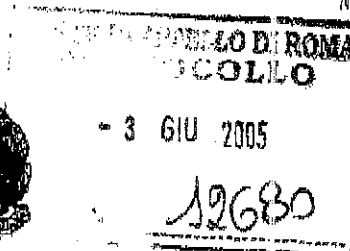


3. GIU. 2005 12:01

M. G. 0668897435

NR. 9823 P. 1/2



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Prot. 1031/BUC/C.D./UFF. I - DAPF

Roma, 31 MAG 2005

Ai Sigg. Presidenti di Corte d'Appello

*Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti d'Appello*

LORO SEDI

Oggetto: Legge 11 maggio 1951, n. 384 - Ritenuta Cassa mutua cancellieri.

L'art. 3 della Legge 11 maggio 1951, n. 384 prevede che "sono soci di diritto della Cassa mutua cancellieri coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario". L'art. 5 della stessa Legge stabilisce, poi, che le entrate della Cassa sono costituite, tra l'altro, "da una ritenuta straordinaria dell'1% sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari".

Questa Amministrazione, avendo rilevato la non uniforme applicazione di tali disposizioni di legge in relazione all'attuale classificazione del personale, ha formalmente richiesto l'intervento interpretativo dell'Ufficio Legislativo, il quale, pur considerando improcrastinabile l'avvio di un procedimento di revisione degli strumenti normativi vigenti, ha ritenuto che, allo stato, "può ricollegarsi la qualifica di socio ex lege della Cassa mutua (con tutti i vantaggi e gli oneri che ne conseguono) a tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia inquadrati nell'Area funzionale C, figure professionali del Cancelliere e del Direttore di Cancelleria" e, dopo la ricostituzione dei ruoli in ambito di ciascuna Amministrazione, ai Dirigenti, con esclusione dei dirigenti di prima fascia.

Conseguentemente è stato chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di impartire le opportune disposizioni alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari affinché la

citata ritenuta venga correttamente operata (fermo restando quanto fatto in precedenza per i Dirigenti di seconda fascia, i Direttori di Cancelleria C3 e i Cancellieri C2), con effetto dal 1 luglio 2005, a tutti i dipendenti in servizio nelle articolazioni periferiche di questo Ministero, inquadrati nelle seguenti figure professionali e posizioni economiche:

- *Dirigente di seconda fascia*
- *Direttore di Cancelleria C3*
- *Cancelliere C2*
- *Cancelliere C1*

Come rappresentato in premessa l'analisi complessiva della problematica è stata avviata a seguito di constatazione che, in alcuni casi, le citate Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (già "Direzioni provinciali del tesoro") hanno applicato in maniera diversificata, e senza alcuna specifica direttiva di questo Ministero, la normativa in oggetto, determinando la non corrispondenza tra i soggetti destinatari dei benefici erogati dalla Cassa e quelli, nei cui confronti veniva regolarmente effettuata la prevista trattenuta contributiva.

In particolare diversi Cancellieri C1 hanno avanzato formale richiesta di restituzione delle somme illegittimamente trattenute.

E' stato, quindi, chiesto, al predetto Ministero di dare le opportune direttive affinché le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari effettuino anche una completa verifica delle posizioni stipendiali dei dipendenti di questa Amministrazione, provvedendo al rimborso delle trattenute contributive poste a carico di quelli non inquadrati nelle sopra indicate figure professionali e posizioni economiche. Per i Cancellieri C1 la stessa attività dovrà essere effettuata per il periodo di servizio anteriore al 1 luglio 2005.

Si prega di portare a conoscenza di tutto il personale interessato la presente nota, diffondendo la stessa anche presso gli Uffici Giudiziari dipendenti, con invito a fornire, ove richiesti, la massima collaborazione alle locali Direzioni Provinciali dei Servizi Vari.

I sigg. Presidenti di Corte d'Appello sono pregati di diffonderla anche ai Commissariati agli Usi Civici.

Si resta in attesa di assicurazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Nicola Cerrato)